



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 27 marzo 2024

**NUMERO AFFARE 00567/2023**

OGGETTO:

Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'appuntato scelto q.s. -OMISSIS-, contro il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando interregionale -OMISSIS-, avverso il decreto prot. n. 321946 del 12 luglio 2021, con cui è stato disposto il rinvio del procedimento disciplinare per la pregiudiziale pendenza di procedimento penale.

### LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. M\_D AB05933 REG2022 0693921 del 22 novembre 2022, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udita la relatrice, consigliere Valeria Vaccaro.

Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dai seguenti provvedimenti: i) il decreto (prot. n. 0321946 del 12.7.2021) emesso dal Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare, notificato il 7 agosto 2021, con il quale

è stato disposto, all'esito di procedimento ex art. 1393 c.m. (d.lgs. n. 66 del 2010), il rinvio dell'esame disciplinare al momento in cui interverranno la sentenza o il decreto penale irrevocabili, ovvero il provvedimento di archiviazione; ii) ogni altro atto presupposto e connesso se ed in quanto lesivo.

2. Nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- RGNR, iscritto presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS- — Direzione distrettuale antimafia, a carico di diversi soggetti indagati per gravi reati anche di matrice associativa mafiosa, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di -OMISSIS- emetteva l'ordinanza n. 12/2020 bis OCC 23102/18 R.G. G.I.P. dell'8 gennaio 2020, notificata il 27 gennaio 2020, con la quale applicava la misura cautelare degli "arresti domiciliari" all'appuntato scelto qualifica speciale -OMISSIS-, per le fattispecie di "corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio" e "rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio", escludendo l'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

2.1. Conseguentemente, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri disponeva, con determinazione n. 300576/D-5-4 del 6 febbraio 2020, a decorrere dal 27 gennaio 2020, la "sospensione precauzionale dall'impiego" a titolo obbligatorio del citato militare, ai sensi dell'articolo 915, comma 1, lettera c), c.m.

2.2. Il 19 settembre 2020, il Comando generale, valutato l'esito degli accertamenti preliminari ai sensi dell'art. 1378 c.m.:

a) ordinava "inchiesta formale" nei confronti del Pelliccia, contestando gli addebiti il 23 settembre 2020;

b) acquisita la "relazione finale" deferiva l'inquisito al giudizio di una commissione di disciplina che, nella seduta del 6 maggio 2021, riteneva il graduato "non meritevole di conservare il grado".

2.3. Il Ministero della difesa, con determinazione n. M\_D GMIL REG2021 0321946 del 12 luglio 2021, notificata il 7 agosto 2021 - valutando che per la vicenda in analisi risultava pendente ed ancora nella fase delle indagini preliminari il procedimento penale attivato nei confronti dell'odierno ricorrente e reputando l'esito del medesimo imprescindibile al fine di delineare la reale gravità della condotta contestata - disponeva, ai sensi dell'art. 1393, comma 1, c.m., vista la

"particolare complessità dell'accertamento del fatto", che l'esame della posizione disciplinare di stato del graduato fosse "rinvio ad esito cognito di quello penale."

3. Per l'annullamento del suddetto atto l'interessato ha proposto ricorso straordinario, articolando tre motivi, alcuni dei quali ulteriormente dettagliati in censure aggiuntive e/o alternative (estesi da pagina 11 a pagina 19 del gravame).

3.1. Con il primo motivo (esteso da pag.11 a pag.14) lamenta, in via principale violazione e falsa applicazione degli artt. 1392 e 1393 c.m.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1378 e 1391 c.m.; eccesso di potere; carenza di potere. Nell'ambito dello stesso motivo deduce altresì l'illegittimità costituzionale dell'art.1392 c.m., in relazione all'art. 3 Cost. per non aver previsto il termine di 270 giorni per i procedimenti instaurati a seguito di giudicato penale.

3.2 Con il secondo motivo contesta sinteticamente (a pagina 14) la violazione dell'art.1029 d.P.R. n. 90/2010 sotto il profilo dell'eccesso di potere, nonché della carenza di motivazione

3.3 Con il terzo motivo (esteso da pag.14 a pag.19) censura gli atti impugnati ritenendoli, per un verso, viziati sotto il profilo della violazione dell'art.1392 c.m. per difetto di motivazione; per altro, in via alternativa, deduce l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà.

4. Nel corso del procedimento:

a) il Ministero della difesa ha depositato la nota M\_D AB05933 REG2022 0693921 del 22 novembre 2022, recante la relazione di rito ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso proposto avverso un atto infraprocedimentale (*id est* il rinvio del procedimento disciplinare all'esito della conclusione del procedimento penale in cui il ricorrente è imputato, come sopra specificato);

b) parte ricorrente ha depositato memoria in data 5 maggio 2023, in cui non ha contestato l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Ministero;

c) il Ministero referente ha poi inoltrato al nuovo legale del ricorrente (essendo intervenuto un cambio del difensore del ricorrente nel corso dell'istruttoria), la nota presidenziale del 18 ottobre 2023 (erroneamente inviata al legale precedente),

con la quale si chiedevano eventuali elementi ulteriori e/o sopravvenienze, al fine della definizione del giudizio;

c) la difesa del ricorrente, in data 28 febbraio 2024, ha confermato l'interesse alla decisione.

5. All'adunanza del 27 marzo 2024 l'affare è stato trattenuto in decisione.

6. Il ricorso è inammissibile.

7. Il collegio ritiene necessario evidenziare in via preliminare – come peraltro esattamente eccepito dal Ministero della difesa- che nel ricorso in esame la determinazione impugnata, avente ad oggetto la sospensione del procedimento disciplinare in virtù della pregiudiziale pendenza del procedimento penale nei confronti del ricorrente, costituisce atto endoprocedimentale, non solo adottato nell'interesse e a garanzia del ricorrente, ma soprattutto, privo di rilevanza lesiva nei suoi confronti.

7.1. In tal senso la costante giurisprudenza di questo consesso (Cons. Stato, sez. IV, nn.8754/2021 e 1558/2016).

7.2. Per completezza, si evidenzia che le conclusioni raggiunte sono coerenti con quelle acquisite dalla giurisprudenza civile, secondo cui *“In tema di procedimento amministrativo, il provvedimento finale a rilevanza esterna è impugnabile quale atto direttamente e immediatamente lesivo, mentre non sussiste l'interesse ad impugnare un atto privo di effetti immediati e diretti in quanto meramente endoprocedimentale.”* (Cass. civ., sez. un., n. 7702 del 19 aprile 2016).

8. Per le suesposte considerazioni il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'interessato.

L'ESTENSORE  
Valeria Vaccaro

IL PRESIDENTE  
Vito Poli

IL SEGRETARIO  
Maria Cristina Manuppelli

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.